

Data: 29 agosto 2022, 11:42:43
Da: tribunale.roma@civile.ptel.giustiziacert.it
A: eziobonanni@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: COMUNICAZIONE 38626/2015/CC
Allegati: IndiceBusta.xml (270 B)
Comunicazione.xml (882 B)
24349131s.pdf.zip (358.7 KB)

Tribunale Ordinario di Roma.

--

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 38626/2015
Giudice: PATRINO CLAUDIO
Attore principale: DUCADEO MARIA ROSARIA
Conv. principale: MINISTERO DELLA DIFESA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 12687/2022 (ESITO Altro)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 29/08/2022 11:42
Registrato da SERRATI ILARIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione II

in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,

SENTENZA

nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione

FRA

DUCADEO MARIA ROSARIA, LIMATOLA ANTONIETTA, LIMATOLA CAMILLO, in proprio e nella qualità di congiunti ed eredi di Limatola Camillo, nato a Napoli il 11.08.2013, e deceduto in data 01.08.2013, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di costui sito in Roma, Via Crescenzo n. 2, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla **AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA** e domiciliato nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

CONVENUTO

oggetto: responsabilità per danni da esposizione di amianto.

conclusioni: come in atti.

FATTO E PROCESSO

Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili *ratione temporis*.

Gli attori, Ducadeo Maria Rosaria, Limatola Vincenzo e Limatola Antonietta - rispettivamente moglie e figli ed eredi di Limatola Camillo -- hanno convenuto in giudizio il Ministero della Difesa dinanzi al tribunale in intestazione, chiedendo ne fosse accertata la responsabilità per danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio e iure successionis* sofferti, a cagione della malattia professionale e del successivo decesso del dante causa Limatola Camillo. Questi, comparsi i primi sintomi del mesotelioma diagnosticatogli nell'anno 2011, si era aggravato progressivamente ed a cagione della patologia contratta era deceduto in data 01.08.2013 come emergeva sia dalla documentazione sanitaria offerta a supporto sia dalla cartella clinica depositata.

Hanno precisato che lo stesso aveva lavorato come dipendente della Marina Militare-Ministero della Difesa dal 10-1-1973 al 30-5-1978, e quindi per una durata di poco più di cinque anni. Aveva svolto mansioni di meccanico e motorista presso la base militare di La Maddalena, successivamente si era imbarcato sull'incrociatore Vittorio Veneto, ed infine aveva lavorato presso la base militare di Napoli. Presso la base di La Maddalena - in particolare - aveva lavorato in un ambiente, in cui era presente amianto, sia in forma compatta che friabile, come emerso nell'ambito dell'indagine svolta sui fatti dalla Procura della Repubblica di Padova, (Rg. n. 15150/09 e Rg. 4223/10) di cui depositava stralci. L'amianto era risultato inoltre esser presente sull'incrociatore Vittorio Veneto, ed era particolarmente affittivo, per soggetti come il dante causa, che ivi aveva svolto le funzioni di motorista e meccanico; infatti, la bonifica dei mezzi e dei locali in cui era stata svolta la propria attività era avvenuta molto lentamente e dopo molti anni che il Limatola si era congedato.

Gli elementi che davano dimostrazione della esposizione senza predisposizione di mezzi di protezione individuale ed ambientale erano tanti e concordanti, ed emergevano anche da una consulenza tecnica effettuata su incarico della Procura della Repubblica di Padova. Tutti questi elementi - coerenti erano state le dichiarazioni rese dai vari militari coinvolti emergenti dalle sommarie informazioni rese nell'ambito del procedimento di cui è causa, nonché dalle deposizioni rese offerte all'attenzione del tribunale -- complessivamente considerati, anche in base all'ordinario sviluppo delle presunzioni, portavano a ritenere che l'afflizione patologica era stata eziologicamente riconducibile dall'ambiente e dalle condizioni di lavoro nel periodo di tempo considerato e delle quali si riteneva responsabile la Marina Militare Italiana e quindi il Ministero quale datore di lavoro del Limatola.

La conseguenza di quanto evidenziato aveva portato gli attori a proporre domanda per ottenere dal Ministero della Difesa il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, *patiti e patienti*, subiti per effetto della malattia e della morte del Sig. Limatola Camillo, sia da questo sofferti direttamente, sia dai medesimi attori in proprio, con quantificazione operata come in atto di citazione, ovvero a mezzo valutazione equitativa; e in ogni caso con accoglimento di tutte le domande, così come formulate in citazione, e nelle conclusioni tutte ivi rassegnate, il tutto con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie ex art. 93 c.p.c..

Incardinata la causa, solo in data 22.11.2016 si costituiva il Ministero della Difesa che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Veniva disposta consulenza tecnica per l'accertamento del nesso causale tra la esposizione all'amianto e la patologia ed il decesso del Limatola Camillo. Concessi poi i termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI c.p.c. la causa andava per le conclusioni e veniva in un primo momento trattenuta in decisione. Successivamente, con ordinanza motivata del 17.12.2019, veniva rimessa sul ruolo per necessità di integrazione istruttoria e disposizione di nuova consulenza come in atti; veniva disposta l'escussione dei testi De Rosa Elisa e Lucci Domenico su alcuni capitoli di prova orale meglio individuati nel provvedimento e disposta consulenza tecnica di ufficio con il dr. Fabio Fagiolari, per l'accertamento circa la comparsa di una affezione psicologica di carattere permanente, qualificabile in senso tecnico come danno psichico, patogeneticamente riconducibile in maniera scientificamente accertabile alla morte del marito/padre degli attori.

All'esito della prova orale e del deposito della consulenza tecnica di ufficio, per lo svolgimento della quale il c.t.u. riteneva avvalersi di ausiliario dr. Luna, la causa andava per le conclusioni e veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e dev'essere accolta, ritenendosi dimostrata la responsabilità del Ministero della Difesa per l'affezione e la evoluzione patologica che cagionava la morte del dante causa Limatola Camillo, a causa della esposizione all'amianto ed alle conseguenze che ne erano derivate.

Deve necessariamente prendersi evidenza del fatto che la costituzione tardiva del Ministero della Difesa, non consente a priori di prendere in esame le eccezioni preliminari svolte dalla avvocatura generale dello stato, in ragione della decadenza processuale in cui la stessa è incorsa essendo, peraltro, la costituzione avvenuta quando erano ormai maturate le preclusioni probatorie.

Dagli atti prodotti, richiamati per sintesi nella fase dello svolgimento del processo, emerge come sia negli ambienti in cui il Limatola ebbe a svolgere servizio sia a bordo delle

navi in cui fu imbarcato, era presente e frequente l'amianto, se del caso mediante l'uso dei teli, materiale le cui qualità ignifughe sono note e non necessitano di specificazioni allo stesso modo degli inconvenienti che esso comporta. È stato rappresentato dal consulente tecnico di ufficio che anche la forma solida del minerale può rilasciare fibre nell'aria se sottoposta a particolari sollecitazioni meccaniche (vibrazioni dei motori, moto ondoso). Tutto ciò viene – con valenza confessoria stragiudiziale – confermato da una nota della Marina Militare (del 24-2-89), che – infatti – ordina di procedere ai lavori di bonifica e di sbarcare l'equipaggio della Vittorio Veneto nel più breve tempo possibile, in quanto lavorava in presenza di "grande quantità di amianto".

È altresì stato giudizialmente accertato come tutto quanto sia avvenuto senza che l'equipaggio fosse fornito di mezzi di protezione, come tute, guanti, o maschere filtranti e senza che vi fossero adeguati sistemi di depurazione dell'aria, o sistemi di isolamento sicuro del minerale, nonostante che l'attività cancerogena dell'amianto fosse stata resa nota pubblicamente, dalla comunità scientifica, fin dal 1965. Lo stesso consulente tecnico di ufficio dr. Salvatore Rispoli, esaminando la documentazione, ha rammentato l'evidenza oggettiva del fatto che l'attività dell'equipaggio imbarcato avvenisse inoltre in locali abbastanza angusti, cosa che favoriva un'alta concentrazione delle fibre di amianto nell'aria. Anche nella sede della base della Marina Militare di Napoli il minerale era stato ampiamente utilizzato, sia in forma compatta che fibrosa, ed anche in questa sede il personale lavorava senza adeguata protezione. La situazione della base di Napoli è stata peraltro confermata dalla documentazione di indagine della Procura della Repubblica di Padova. L'inquinamento degli ambienti in cui ha lavorato il Sig. Camillo Limatola risulta anche da una Consulenza Tecnica effettuata nell'ambito delle indagini della stessa Procura della Repubblica di Padova, sempre per lo stesso procedimento, ed anche da ripetute analisi effettuate su campioni di materiali di bordo, che, in data 2003, dimostrano la presenza di amianto in forma fibrosa. Tutto ciò consente al consulente, come all'interprete, di riconoscere come sia da considerarsi accertato che l'amianto, in ogni forma, era presente sia sulle navi che in tutti gli ambienti delle basi militari, anche quelli di vita dei militari, non solo quelli di lavoro, e che tali situazioni hanno aumentato notevolmente la durata del tempo di esposizione, in una situazione di piena cognizione fattuale, e soggettivamente imputabile, sul piano della negligenza e dell'imprudenza nell'approntamento di adeguati strumenti di tutela delle condizioni di lavoro spettante – ex art 2087 c.c. alla Marina Militare.

Ed infatti, per giurisprudenza costante di merito e legittimità, deve sostenersi che sussiste la responsabilità del soggetto datore di lavoro per la malattia contratta da un dipendente sul lavoro: anche se l'articolo 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva tuttavia, quando il lavoratore (o chi per lui) abbia dimostrato di aver contratto una malattia e che questa sia derivata eziologicamente dall'ambiente di lavoro, (c.f.r. consulenza tecnica di ufficio) viene in realtà a gravare sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso ovvero dell'intervento di una causa autonoma dotata di efficacia eziologica. E ciò non è stato.

A monte, non sono state date dimostrazioni, neanche per presunzioni, circa la possibile esposizione del Limatola alle fibre di amianto, in condizioni di vita trascendenti quella professionale degli anni in cui ha prestato servizio in Marina.

Da questi accertamenti, emergono le seguenti conseguenze e valutazioni, riscontrate dalla consulenza tecnica che, priva di vizi logici viene fatta propria dal presente Tribunale: la prima – riscontrata sulla base delle cognizioni scientifiche rappresentate dal consulente tecnico di ufficio – è che l'esposizione del Sig. Limatola all'amianto è stata sufficiente, sia per la durata che per il tipo di amianto in causa (in prevalenza fibroso), a provocare la neoplasia pleurica che ne ha causato il decesso.

La seconda – a contestazione della diversa ricostruzione operata dall'amministrazione convenuta – è che la lunga latenza, dal 1975 (anno del congedo) al 2011 (anno di insorgenza della malattia), non fa sorgere dubbi sul nesso eziologico in quanto la letteratura scientifica attuale considera dimostrato che questo non solo è possibile, ma è avvenuto frequentemente nei numerosi casi di tossicità da amianto verificatisi nel nostro paese.

Ed infine, e questo emerge dagli atti sanitari prodotti, che il decesso del paziente è avvenuto il 1-8-2013, durante l'ultimo ricovero in ospedale causato dalla cachessia neoplastica dovuta al diffondersi del mesotelioma, come risulta agli atti, ed è stata quindi questa malattia la causa dimostrata della morte del Limatola Camillo. Le contro-deduzioni svolte sul punto dal consulente della parte convenuta, sono state in maniera illuminante contestate dal consulente tecnico di ufficio e le relative controdeduzioni vengono fatte proprie dal presente Tribunale.

Ultima considerazione, a chiusura del piano della pronuncia afferente l'imputazione della responsabilità, è data dal fatto che – come emerge dal documento 19 allegato all'atto di citazione – è stato emesso un decreto di riconoscimento amministrativo della qualità di vittima del dovere, con equiparazione alle vittime del terrorismo del Limatola Camillo: l'insieme di questi elementi, di indubbio valore dimostrativo, consentono di fare acconcio uso della pronuncia della III sezione della Suprema Corte di Cassazione Civile Sezione III 15.06.2018 n. 15734 (anche se non confermata in senso assoluto da altre pronunce successive) che, seppur in altro ambito emessa (in uno agli elementi dimostrativi e deduttivi sopra richiamati) consentono di attribuire valenza confessoria alla ricognizione effettuata quanto alla riconducibilità del contagio alla condotta omissiva dell'amministrazione nella qualità di datore di lavoro del Limatola Camillo e – più specificatamente- con riferimento al valore da attribuire alle valutazioni del comitato di verifica per il riconoscimento delle cause di servizio (si veda anche la pronuncia del TAR 11985/2018 richiamata dalla difesa di parte attrice).

Superato il profilo dell'attribuzione dell'evento contagio/morte alla condotta negligente imprudente ed omissiva dell'amministrazione datore di lavoro del Limatola occorre procedere alla valutazione dei danni riconoscibili agli attori. Gli attori hanno

proposto domanda risarcitoria per il danno patrimoniale subito. Vengono pretesi danni non patrimoniali sotto ogni profilo (biologico, morale esistenziale) iure proprio e iure successionis nonché il danno patrimoniale in correlazione all'evento di cui è causa.

In ordine al danno-conseguenza occorre procedere dall'accertamento e dalla quantificazione del danno subito dal defunto in vita, trasmesso agli eredi *iure hereditatis*. Escluso, in base alle notorie acquisizioni ormai stabilizzate della giurisprudenza di legittimità, che gli eredi possano far valere il c.d. danno tanatologico avendo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 22/07/2015 n. 15350, riportato a sistema l'apertura sul punto operata dalla nota sentenza n. 1361/2014, (valorizzandosi l'impostazione c.d. epicurea delle famose lettere a Menaceo) appare nondimeno indiscutibile che costoro possano però far valere il danno – iure successionis – maturato e sofferto da parte del loro dante causa prima dell'exitus. Per la quantificazione di questo tipo di danno, occorre far riferimento non solo agli atti di causa, ma anche a quanto rappresentato dai testi e dalle stesse parti in relazione allo sviluppo della esistenza in quei due anni circa, nei quali il Limatola Camillo vide pian piano, inesorabilmente, peggiorare la propria condizione di vita, perdendo prima lo stato di benessere, poi la autonomia, ed infine la speranza. Per questo tipo di danno non si ritiene possa procedersi che da una valutazione equitativa (ex art 1226 c.c.) che meglio di altre consente di valorizzare l'acquisizione complessiva della cognizione prima, e poi della deflagrazione sul piano esistenziale in senso atecnico, che la patologia ha portato al dante causa degli attori. In ordine ad essa costituiscono parametro di valutazione, sia la sofferenza fisica delle cure sia morale che trovano riscontro nei documenti prodotti e nella consulenza tecnica di carattere medico legale del dr. Salvatore Rispoli; ed in effetti per la valutazione di questo tipo di danno non soccorre la quantificazione operabile per il tramite del danno da invalidità temporanea essendo composita la sofferenza maturata dal soggetto; si è anche tenuto conto di quanto rappresentato dalla teste De Rosa Elisa e dal teste Lucci Domenico, che hanno dato conto della situazione, anche emotiva, del *de cuius* e del fatto che nelle ultime settimane la patologia lo portò sulla sedia a rotelle ed infine, negli ultimi giorni, all'allettamento. Conseguentemente, dovendo operare una valutazione circa la sofferenza anche morale patita dal dante causa, si ritiene che la stessa possa esser divisa in tre segmenti; il primo dalla scoperta della diagnosi della fine del 2011 (precisamente dal 21.11.2011) in cui la valenza emotiva era massima, ma di minor tenore l'incidenza afflittiva sul piano della salute, fino alla data del 23.02.2012, nella quale il dante causa è stato sottoposto ad intervento di pleurectomia e decorticazione polmonare e quindi per 93 giorni; il secondo periodo da questa data sino a tre mesi prima del decesso in cui la chemioterapia e radioterapia venivano praticate al dante causa, e quindi per giorni 433 e costui ne subiva le conseguenze relative; e gli ultimi tre mesi sino al decesso in cui la sofferenza fisica e morale si è certamente elevata e quindi per giorni 90; e se il primo periodo porta ad una quantificazione del danno nella misura di € 100,00 per ogni giorno in considerazione, nel secondo periodo la quantificazione del danno si eleva alla misura di 200,00 euro, per poi assurgere alla misura di € 1000,00 al giorno nel terzo periodo. La somma aritmetica considerata porta alla quantificazione complessiva del danno iure successionis riconoscibile agli attori nella misura di € 185.900 alla data del decesso, oltre

interessi legali sulla somma via via rivalutata alla data della pronuncia (cfr. Cass. 17.02.1995 n. 1712) e quindi complessivamente alla cifra di € 215.866,31 alla data della pronuncia che spetta a tutti gli attori pro quota.

Inoltre, quale danno non patrimoniale *iure proprio* lamentato dagli attori, occorre risarcire il danno da perdita del rapporto parentale e quindi l'afflizione originata dalla morte del proprio congiunto sotto ogni punto di vista. Ed in effetti, la giurisprudenza, da molto tempo ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come *"quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti"* (Cass. civ., sez. III, ord., n. 9196/2018).

In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018; Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n. 7513/2018). Delineato in questi termini, appare evidente come il danno da perdita parentale, non si riduca al danno morale soggettivo, ovvero allo sconvolgimento dell'esistenza anche quotidiana rappresentato dalla perdita emotiva, ma rappresenta il venir meno della persona cara sotto tutti i possibili punti di vista che, una situazione siffatta, che è connaturata alla vita di ognuno di noi, certamente provoca laddove (*dies certus an, incertus quando*) si verifica; si sostanzia nel dolore, nella situazione di vuoto, nella perdita di riferimenti, nella privazione di carattere solidaristico e materiale, che costituisce una cesura nell'esistenza dei superstiti, tale da consentire di distinguere la vita in due segmenti, prima e dopo l'evento.

Sia come sia, appare quindi evidente come – salvo situazioni estremamente specifiche e rare (esemplificando situazioni nelle quali danni di questo genere intervengono su situazioni familiari già aggravate da eventi afflittivi indipendenti, come per esempio quelle in cui il danno da morte va a privare il congiunto inabile che dipendeva dalla persona deceduta moralmente e materialmente) e non ricorrenti nel caso di specie – il danno parentale è *l'insieme* all'interno del quale convivono il danno morale soggettivo ed il danno dinamico relazionale. Null'altro è possibile inferire: *l'exitus* non è intervenuto su di un nucleo familiare che, nel momento in cui il male ha accelerato il proprio decorso, non fosse preparato ad accoglierlo, anzi. La compresenza all'interno del

nucleo familiare di una serie di soggetti che erano adulti al momento della comparsa dei sintomi ed anche nelle fasi ingravescenti la patologia, ha costituito certamente un conforto morale, un riparto del dolore ed una demoltiplicazione dei compiti di assistenza materiale che la malattia, inevitabilmente, ha reso necessari negli ultimissimi tempi di decorso. Ma questi compiti sono connaturali ad ogni vincolo di solidarietà familiare e non legittimano il riconoscimento di un obolo aggiuntivo, a tacitazione di una privazione e di una sofferenza che la previsione tabellare soddisfa integralmente.

I tentativi della difesa di accreditare i danni ulteriori sono conseguenza delle note dinamiche rivendicative di questo tipo di domande, specialmente quanto si propongono nei confronti dello Stato, cosa che generalmente elide ogni forma di respicenza, e non possono, come tali, essere accolte. L'attenta lettura della documentazione raccolta e prodotta, consentirà certamente all'interprete di evidenziare la non configurabilità di danni ulteriori riflessi, sia per difetto dimostrativo del difetto causale sia per inadeguatezza probatoria di quanto varno a cercare di dimostrare.

In ordine alla quantificazione del tipo di danno, il presente Tribunale, da tempo, si è orientato, nonostante tutto, a prendere a parametro i criteri elaborati dal Tribunale di Roma. In ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali, si ritiene di dover necessariamente fare applicazione delle tabelle di liquidazione del danno – nello specifico quelle di Roma – per le ragioni evidenziate e specificate in occasione della pubblicazione delle tabelle capitoline. A riscontro di quella che, a torto, è stata ritenuta una presa di posizione ingiustificata del Tribunale della capitale dinanzi alla c.d. nota pronuncia del 2011 rel. Amatucci, c'è il conforto nomofilattico recentemente intervenuto dalla Corte Suprema di Cassazione del 21.04.2021 n. 10579, alle cui periodizzazioni ci si richiama.

Il sistema di determinazione è quello moltiplicatorio del valore punto correlato al punteggio numerico progressivo attribuibile in ragione dei criteri correttivi. Tenendo conto della portata dell'evento, dei parametri di riferimento classici, rapporto di parentela età della vittima alla data del decesso, età del congiunto alla data del decesso, convivenza, seguono i seguenti riconoscimenti.

Quanto a Ducadeo Maria Rosaria, coetanea del marito e di anni 59 alla data del decesso, utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, e computando in 30 punti il valore riconoscibile alla perdita (20+3+3+4) spettano € 294.201,00 che, devalutati dalla data di promulgazione delle tabelle alla data del decesso e gravati di interessi sulla somma via via rivalutata, si liquidano definitivamente in € 334.271,02 alla data della pronuncia. La rivalutazione ha la funzione, infatti, di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale; inoltre sulla somma determinata vanno calcolati gli interessi compensativi che hanno la funzione di coprire il ritardo; in ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può esser liquidato in base a criterio equitativo la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che nella

fattispecie ritiene congruo il tasso di interesse legale. L'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito da Sezioni Unite 1995 n. 1712, ovvero calcolando gli interessi dalla data del fatto, non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione ma sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, e cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.

Quanto a Limatola Antonietta, nata il 26.06.1980 e quindi di anni 33 circa alla data del decesso, utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, e computando in 29 punti il valore riconoscibile alla perdita (18+3+4+4) spettano € 284.394,30 che, devalutati alla data del decesso e gravati di interessi sulla somma via via rivalutata, si liquidano definitivamente in € 323.128,66 alla data della pronuncia.

Quanto a Limatola Camillo, nato il 26.02.1985 e quindi di anni 28 circa alla data del decesso utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, e computando in 29 punti il valore riconoscibile alla perdita (18+3+4+4) spettano € 284.394,30 che, devalutati alla data del decesso e gravati di interessi sulla somma via via rivalutata, si liquidano definitivamente in € 323.128,66 alla data della pronuncia.

Dev'esser- in linea preliminare - riconosciuto come la relazione di consulenza tecnica di ufficio redatta sul punto dal dr. Fagiolari, avvalso, per lo specifico professionale del danno psichico, anche della valutazione dell'ausiliario specialista Dr Luna ha consentito al consulente di ritenere - quanto a Ducadeo Maria Rosaria, in conseguenza dell'evento della prematura morte del marito Limatola Camillo, sia maturata una problematica psichiatrica di natura depressiva sfociante nella seguente diagnosi di: *"Disturbo dell'adattamento con umore depresso persistente di grado lieve in soggetto con note soggettive di dipendenza alcolica"* quantificandola nella misura del 10% addebitabile all'evento denunciato.

Analogo riscontro è stato effettuato quanto alla figlia Limatola Antonietta, relativamente alla quale il c.t.u. ha ritenuto concludere che *"Sulla base della visita medica specialistica da me effettuata, dall'anamnesi raccolta, dalle certificazioni in atti, la stessa è risultata essere affetta da "Disturbo dell'adattamento con umore depresso persistente di grado lieve" anch'essa quantificata e stimata nella misura del 10% da addebitare all'evento dannoso.*

Quanto al figlio Limatola Vincenzo, le rappresentazioni operate dallo stesso hanno portato il consulente, sulla base della visita medica specialistica e della anamnesi raccolta, e dalle certificazioni in atti, a riconoscere in capo a costui un disturbo depressivo persistente (distimia) di grado moderato" stimato nella misura del 15% da addebitare all'evento dannoso.

Quanto al danno biologico di natura psichica, riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio dr. Fagiolari nelle misure di cui in relazione, sia quanto alla moglie Ducadeo Maria

Rosaria (*disturbo dell'adattamento con umore depresso persistente di grado lieve...*) che ai figli Limatola Antonietta (*disturbo dell'adattamento con umore depresso persistente di grado lieve*) e Limatola Camillo (*disturbo depressivo persistente (distimia) di grado moderato*) può esser riconosciuto il danno biologico preteso, che utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma del 2019, con personalizzazione massima, portano a riconoscere in favore della coniuge Ducadeo Maria Rosaria la somma di € 20.688,12, e quindi € 22.798,73 compresi interessi legali sulla somma via via rivalutata all'attualità; in favore di Limatola Antonietta la somma di € 24.476,09 e quindi di € 26.973,15 compresi interessi legali e rivalutazione all'attualità; e in favore di Limatola Vincenzo la cifra di € 46.472,04 e quindi € 51.218,66 compresi interessi legali e la rivalutazione monetaria all'attualità.

Quanto al danno patrimoniale preteso da parte di tutti gli attori, e giustificato sulla prospettazione della decurtazione della remunerazione (e delle entrate in genere) originata dal rapporto tra la misura della pensione di reversibilità goduta dalla moglie Ducadeo Maria Rosaria rispetto al trattamento stipendiale in precedenza goduto e quant'altro, ovvero giustificato in relazione alla perdita della paghetta elargita dal padre in favore dei figli (quindi contribuzioni spontaneamente operate dal genitore a soggetti che all'epoca del decesso del padre già lavoravano, con ogni conseguenza e che, peraltro, necessiterebbero di ben altre dimostrazioni documentali) occorre evidenziare che il riconoscimento in favore di Limatola Camillo dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere (o equiparati, come nella fattispecie) di cui alla Legge 266/2005 nella formulazione operata dalla data del 01.01.2008, consente di rigettare la domanda: la misura e le caratteristiche della molteplicità di provvidenze originate dalla normativa assistenziale (tra cui, non unico, lo speciale assegno vitalizio di € 1033,00 al mese con perequazione automatica a tutti i superstiti compresi i figli maggiorenni, le due annualità di pensione inclusa la tredicesima in favore dei superstiti – come la moglie – avente diritto alla pensione di reversibilità e quant'altro), che conseguono in materia automatica in favore di costoro senza che possa riconoscersi una valutazione discrezionale in capo alla PA onerata, azzerano il presunto danno patrimoniale lamentato dalla moglie e dai figli a causa dell'evento, dovendosi operare – anche in questo caso - e per ogni considerazione la c.d. *compensatio lucri cum damno*: (tale principio, enunciato una prima volta dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 11.01.2008 n. 584 è stato successivamente ribadito e precisato nel 2018, nonché nella sentenza della Suprema Corte III Sezione 2019 n. 4734, e della VI Sezione 17.03.2022 n. 8773).

Nessun'altra domanda può esser riconosciuta in favore degli attori, al netto delle spese processuali, che si liquidano sulla base del DM 55/2014, computato in relazione alla misura del riconoscimento come in dispositivo, oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.a. e si distraggono in favore del difensore degli attori ex art 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica si pongono a carico della parte convenuta per come liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 38626/2015:

a) accoglie la domanda di danni proposta dagli attori Ducadeo Maria Rosaria, Limatola Antonietta e Limatola Vincenzo e riconosciuta la responsabilità del Ministero della Difesa per la patologia contratta e per il successivo decesso di Limatola Camillo nei termini di cui in parte motiva, condanna l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno cagionato agli attori che quantifica nei seguenti termini:

1) € 215.866,31, somma già rivalutata alla data della pronuncia, in favore di tutti gli attori, pro quota, a titolo di danno non patrimoniale proposto *iure successionis*;

2) € 334.271,02 in favore di Ducadeo Maria Rosaria; € 323.128,66 in favore di Limatola Antonietta; € 323.128,66 in favore di Limatola Vincenzo, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, somme già rivalutate alla data della pronuncia;

3) € 22.798,73 in favore di Ducadeo Maria Rosaria; € 26.973,15 in favore di Limatola Antonietta; € 51.218,66 in favore di Limatola Vincenzo, a titolo di danno biologico psichico *iure proprio*, somme già rivalutate alla data della pronuncia;

b) rigetta ogni altra domanda.

c) Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che quantifica e liquida nella misura di € 36.145,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A. e pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica per come liquidate; tutte le somme vengono distratte ex art 93 c.p.c. in favore del difensore degli attori, avvocato Dario Bonanni, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Roma il 29/07/2022.

Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.

firmato digitalmente.

